
Allegato "Y" all'atto Dr.Gianfranco Manfredi, notalo in Cantu, Rep.2/618/18886
STATUTO "TUTTI INSIEME CANTU' S.R.L."
<u>DENOMINAZIONE,SEDE,OGGETTOEDURATA</u>
Articolo 1) Denominazione
1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:
"TUTTI INSIEME CANTÙ S.R.L."
Articolo 2) Sede
2.1 La società ha sede in Cantù, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione e- seguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni
di attuazione al Codice Civile.
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.
2.3 La sede sociale non può essere trasferita al di fuori del territorio del Comune
di Cantù Articolo 3) Oggetto
, 55
3.1 La società ha per oggetto lo sfruttamento commerciale in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità di modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, propri o in licenza d'uso, nonché l'organizzazione di viaggi, anche in relazione ad eventi sportivi e culturali.
Le predette attività possono essere svolte dalla Società sia direttamente sia tramite la partecipazione in altre società, anche di tipo sportivo professionistico
3.2 Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari a ciò necessarie, nonchè compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al-
l'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, ivi comprese la pre-
stazione di fideiussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale.
Articolo 4) Durata
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacin- quanta).
<u>CAPITALEEPARTECIPAZIONI</u>
Articolo 5) Capitale
5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 5.070,00 (cinquemilasettanta).
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, fermo in tal caso il diritto di recesso di cui all'art.2481-bis, comma
1, del Codice Civile.
Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti
6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.
Tuttavia, fino a quando il capitale sociale sarà inferiore ad Euro 10.000,00 (dieci-
mila) i conferimenti devono essere fatti esclusivamente in denaro e devono esse-
re versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
6.2 I soci possono finanziare spontaneamente la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art.2467 del Codice Civile. Si conviene che sui finanziamenti e sulle somme versate dai soci alla società, non decorrerà, se non diversamente dispo-
sto dall'assemblea, interesse alcuno6.3 Ciascun socio è altresì obbligato ad effettuare all'inizio di ogni esercizio sociale un versamento a fondo perduto (e, dunque, senza diritto al rimborso) nella mi-

	lieci) per ogni singolo Euro di cui si compone la propria
	and the second state of th
	ne assembleare dei soci, può emettere titoli di debito,
	previsti dalla legge.
=	mento inter vivos delle partecipazioni sociali
	ali sono liberamente divisibili e trasferibili per atti inter
	segueonersegueoneroso o gratuito, della piena proprietà delle parteci-
	liversi dai soci fondatori è consentita solamente nel ca-
	ari espressamente di prestare consenso all'obbligo pre-
•	I presente statuto, tramite dichiarazione scritta da co-
	ezzo all'organo amministrativo.
	enazione, a titolo oneroso o gratuito, della piena pro-
	sociali, qualora, in forza di essa, l'acquirente risultereb-
	azione di valore nominale superiore al 5% del capitale
7.4 Non è consentita la co	ostituzione in pegno e in usufrutto delle partecipazioni
	ione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai
sensi della legge 1966/193	39 e successive modifiche e integrazioni.
7.5 I trasferimenti e gli at	ti in violazione delle presenti disposizioni sono ineffica-
ci nei confronti della societ	à
-	nento mortis causa delle partecipazioni sociali
	ali sono trasferibili per causa di morte.
	s causa delle partecipazioni ha effetto di fronte alla so-
	trasferimento risulti iscritto presso il competente Regi-
stro delle Imprese unitame	ente alla documentazione di cui all'art.2470, comma 2,
	Civile.
	Articolo 9) Recesso dei soci
	recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
	tato mediante lettera raccomandata con avviso di rice- àà
	a. ccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro
	(a) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deli-
-	ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto cono-
	sso, se la specifica causa non consiste in una delibera-
zione.	
	e il diritto di recesso dalla società qualora non intenda-
no effettuare il versament	o a fondo perduto previsto al paragrafo 6.3 che prece-
Tale diritto di recesso pot	rà essere esercitato solo dopo tre anni dalla data di i-
·	tegistro delle Imprese, con un preavviso da inviare alla
	ttera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
sei mesi prima della data	(coincidente con l'inizio di ogni esercizio sociale) in cui
sorge l'obbligo di effettuare	e il versamento in parola.
9.5 Fatto salvo quanto disp	posto dal paragrafo che precede, non vi sono altre cau-
se convenzionali di recesso	dei soci.
	massima di partecipazione al capitale sociale
	sere titolare di una partecipazione sociale di valore no-
minale superiore al 5% (cir	nque per cento) del capitale sociale.
10.2 Salvo quanto previst	to al precedente paragrafo 7.3 in caso superamento,
	to al precedente paragrafo 7.3 in caso superamento, soglia di partecipazione di cui al paragrafo 10.1 il dirit-



persona designata dall'assemblea stessa.
14.2 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segreta-
rio, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal pre-
sidente.
14.3 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'as-
semblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal ca-
so, l'assistenza del segretario non è necessaria.
Articolo 15) Consultazione scritta e consenso per iscritto
15.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge,
anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per i-
scritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trat-
tamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscrit-
ti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso
alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli
amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assume-
re; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della so-
cietà e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data
in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto,
in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art.2479 del Codice
Civile, di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assem-
bleare.
Articolo 16) Maggioranze
16.1 Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.2, le deliberazioni assem-
bleari e le decisioni dei soci sono assunte con le maggioranze previste dalla leg-
ge
16.2 Devono essere assunte con il voto favorevole del 90% (novanta per cento)
del capitale sociale:
a) le delibere assembleari aventi ad oggetto la modifica o la soppressione dei pa-
ragrafi 6.3 e 25.1 del presente statuto, nonché la distribuzione ai soci della riser-
va statutaria costituita a mente del successivo paragrafo 25.1;
b) le delibere assembleari o le decisioni dei soci aventi ad oggetto la distribuzio-
•
ne ai soci delle riserve di patrimonio netto costituite a fronte dei versamenti di cui al precedente paragrafo 6.3;
c) le delibere assembleari o le decisioni assembleari aventi ad oggetto la revoca
dell'organo amministrativo.
AMMINISTRAZIONEECONTROLLO
Articolo 17) Amministratori
17.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci
in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un
consiglio di amministrazione composto da due o più membri; (c) da due o più
amministratori con poteri disgiunti o congiunti.
17.2 Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazio-
ne relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende co-
stituito un consiglio di amministrazione.
17.3 Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore
unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori di-
sgiunti o congiunti.
17.4 L'organo amministrativo ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o
categorie di atti.
Articolo 18) Disposizioni comuni agli amministratori
18.1 Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assog-

gettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile 18.2 Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a
tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni
18.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
18.5 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in
misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio,
nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'ac-
cantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
18.6 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro
compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.
Articolo 19) Amministratore unico
19.1 All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge ovvero
quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina.
Articolo 20) Consiglio di amministrazione
20.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consi-
glio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.
20.2 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del
giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano ade-
guatamente informati sulle materie da trattare.
20.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori
e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in ca-
so di urgenza, almeno un giorno prima.
20.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché
l'ordine del giorno.
20.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un
paese dell'Unione Europea o in Svizzera.
20.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i com-
ponenti dell'organo di controllo, se nominato.
20.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che prov-
vederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta
la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accer-
tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare
e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzan-
te di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-
ne; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vota-
zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, rice-
vere o trasmettere documenti.
20.8 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte
con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s'intende approvata
se consta il voto favorevole del presidente.

ructavia, qualora il consiglio sia composto da due soli membri, ili caso di parita
di voti, la proposta si intende respinta.
20.9 Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente
e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-
stratori.
20.10 Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge,
possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base
del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun
amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli a-
venti diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli ammini-
stratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso
alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano
trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e
sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso
ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in a-
dunanza collegiale.
20.11 Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straor-
dinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente di-
sposto dalla legge, ovvero quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina.
20.12 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge,
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più
amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.
20.13 Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamen-
to del consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di so-
cietà per azioni, in quanto compatibili.
Articolo 21) Amministratori disgiunti o congiunti
21.1 In caso di nomina di più amministratori senza formazione di un consiglio di
amministrazione, ad essi spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla
legge.
21.2 La decisione di nomina stabilisce se detti poteri spettano, in tutto o in par-
te, in via disgiunta, in via congiunta tra tutti, in via congiunta tra due o più am-
ministratori, a maggioranza o in altro modo.
21.3 Ove dalla decisione di nomina non risulti se il potere di compiere una deter-
minata tipologia di atti spetta agli amministratori in via disgiunta, in via congiun-
ta o in altro modo, si deve intendere che esso spetti a tutti gli amministratori in
via congiunta
21.4 Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non posso-
no compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con
urgenza per evitare un danno alla società.
21.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori,
in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende
compiere, sull'opposizione decidono tutti gli amministratori, a maggioranza
Articolo 22) Rappresentanza
22.1 La rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'ammini-
stratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consi-
glieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nomina-
to; (c) agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, secondo le medesi-
me modalità con cui sono stati attribuiti i poteri di amministrazione.
22.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai
procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 23) Organo di controllo e revisione legale dei conti
23.1 Nei casi previsti dalla legge o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'ap-
posito registro.
Qualora sia deciso dai soci, l'organo di controllo è composto da tre sindaci effetti-
vi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro), i quali costi-
tuiscono il collegio sindacale.
I soci, con la decisione di nomina, provvedono altresì alla determinazione del
compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione
collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.
Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sin-
daco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla
data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono
rieleggibili.
23.2 L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile
ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.
23.3 La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindaca-
le, se nominati.
Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa
vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei
conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo
di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale od a una società di
revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al sog-
getto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta fun-
zione.
BILANCIO-UTILI-SCIOGLIMENTO
Articolo 24) Esercizi sociali e bilancio
24.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 30 (trenta) giugno di ogni anno.
24.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.
33
24.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed al-
le condizioni previsti dall'art.2364, comma 2, del Codice Civile.
Articolo 25) Utili e dividendi
25.1 Atteso che la società ha un capitale inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila),
una quota non inferiore ad 1/5 (un quinto) degli utili di esercizio deve essere ac-
cantonata in una annocita ricerva tino a quando la comma di tale ricerva e del ca-
cantonata in una apposita riserva fino a quando la somma di tale riserva e del ca-
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva dimi-
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila).
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). —————Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il 15% (quindici per cen-
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila)
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). ————Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il 15% (quindici per cento) degli utili risultanti dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato, dedotta la quota destinata a riserva legale ai sensi dell'art.2430 del Codice Civile, deve
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). ————————————————————————————————————
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). ————————————————————————————————————
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). ————————————————————————————————————
pitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). Tale riserva potrà essere utilizzata solo per essere imputata al capitale sociale o per ricoprire eventuali perdite. Qualora, per qualsiasi motivo, l'importo di detta riserva diminuisca, essa dovrà essere reintegrata fino a quando la somma della stessa e del capitale sociale avrà raggiunto l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila). ————————————————————————————————————

------@.@.@ ------